



MODELLO ORGANIZZATIVO, GESTIONE E CONTROLLO

ai sensi del Decreto Legislativo
n. 231 dell'8 giugno 2001

Sede legale: Via E. De Marchi, 4, - 20125 Milano – Sede operativa: Via Bergamo, 62, 24947 Treviglio
Tel. 035 359121
Sito web www.protevo.it
codice fiscale e P. IVA 07639830962
capitale sociale: Euro 750.000,00 i.v.



APPROVAZIONE E REVISIONI

001	Consiglio di Amministrazione del 23 aprile 2020	APPROVAZIONE
002	Consiglio di Amministrazione Del 17 febbraio 2023	AGGIORNAMENTO/ REVISIONE



INDICE

PARTE GENERALE

1	PARTE PRIMA	
	LA SOCIETÀ GSI SECURITY GROUP S.R.L.	
	1.1 La società ed il suo assetto organizzativo	6
	1.2 Oggetto sociale	7
	1.3 Struttura aziendale (Modello di <i>governance</i>)	7
2	PARTE SECONDA	
	2.1 Definizioni.	8
	2.2 Quadro Legislativo di riferimento del Decreto Lgs 231/2001	9
3	PARTE TERZA	
	3.1 I reati target individuati nel Decreto Lgs 231/2001: elenco.	11
	3.2. Sanzioni	22
4	PARTE QUARTA	
	WHISTLEBLOWING.	24
	4.1 Normativa e finalità dello strumento	24
	4.2 Modalità di segnalazione	25
	4.3. Riservatezza	26
	4.4 Tutela del Segnalante	26
	4.5 Esclusione della tutela del Segnalante	26
5	PARTE QUINTA	
	5.1 Il Modello 231	27
	5.2. Le valutazioni operate dalla Società.	28
	5.3. La struttura del Modello 231 adottato dalla Società	29
	5.4. Modalità di diffusione del Modello 231	30
	5.5 Comunicazione	31
	5.6 Formazione	31
6	PARTE SESTA	
	CODICE ETICO	
	6.1 Premessa	32
	6.2 Principi generali	32
	6.3 Destinatari	33
	6.4 Valenza nei confronti di terzi	34
	6.5 Adozione, efficacia, eventuali necessarie modifiche	34



6.6	Mission e politiche societarie	34
6.7	Sicurezza sul lavoro e ambiente	34
6.8	Rapporti con i terzi	35
6.9	Risorse Umane	36
6.10	Trasparenza dell'informazione	36
6.11	Sistema di controllo interno	37
6.12	Sistemi informatici	38
6.13	Tutela della privacy	38
6.14	Conflitto di interessi	38
6.15	Antiriciclaggio	38

PARTE SPECIALE

1	PARTE PRIMA	
	ANALISI DELLE SINGOLE FATTISPECIE COPERTE DAL MODELLO	
	1.1 Fattispecie di reato non coperte da protocolli di controllo	39
	1.2 Fattispecie di reato coperte da protocolli di controllo	39
2	PARTE SECONDA	
	A) Reato Target: Reati commessi nei rapporti con la P.A. e reati informatici	
	2.1 Pubblico ufficiale e incaricato di un pubblico servizio	40
	2.2 Corruzione	42
	2.3 Concussione	45
	2.4 Diverse tipologie di truffa in danno dello Stato e Frode informatica	47
	2.5 Traffico di influenze illecite	49
	2.6 I reati informatici	49
	2.7 Regole Generali	51
	2.8 Il sistema in linea generale	51
	2.9 Il sistema di deleghe e procure	52
	2.10 Principi generali di comportamento	53
	2.11 I CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	55
3	PARTE TERZA	
	B) Reato Target: Reato di corruzione tra privati	
	3.1. Fattispecie del reato di Corruzione tra Privati	56
	3.2 Processi sensibili nell'ambito del reato di corruzione tra privati	57
	3.3. Regole Generali	58
	3.4 Il sistema in linea generale	58
	3.5 Principi generali di comportamento	59
	3.6 I CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	59
4	PARTE QUARTA	
	C) Reato Target: Reati societari	
	4.1. Le fattispecie dei reati societari	60
	4.2 Reati di false comunicazioni sociali, fatti di lieve entità e false comunicazioni sociali delle società quotate	60
	4.3 Reato di formazione fittizia del capitale	61
	4.4 Reati di operazioni in pregiudizio dei creditori	61
	4.5 Reato di impedito controllo	62
	4.6 Regole Generali	63
	4.7 Il sistema in linea generale	63
	4.8 Principi generali di comportamento	63



4.9	I CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	65
5	PARTE QUINTA	
	D) Reato Target: Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro	
5.1	Le fattispecie di reati in materia di sicurezza e salute	66
5.2	Processi sensibili nell'ambito dei reati in materia di sicurezza	67
5.3	Regole Generali	67
5.4	Il sistema in linea generale	67
5.5	Principi generali di comportamento	68
5.6	I CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	69
6	PARTE SESTA	
	E) Reato Target: Reati Tributari	
6.1	Le fattispecie dei reati tributari	70
6.2	Reati di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall'art. 2 comma 1 e 2 D Lgs 74/2000	70
6.3	Reato di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici previsto dall'art. 3 D Lgs 74/2000	71
6.4	Reato di dichiarazione infedele previsto dall'art. 4 D Lgs 74/2000	71
6.5	Reato di omessa dichiarazione previsto dall'art. 5 D Lgs 74/2000	72
6.6	Reato di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall'art.8 D Lgs 74/2000	72
6.7	Reato di occultamento o distruzione di documenti contabili previsto dall'art. 10 D Lgs 74/2000	72
6.8	Reato di indebita compensazione previsto dall'art. 10 quater D Lgs 74/2000	73
6.9	Reato di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte previsto dall'art. 11 D Lgs 74/2000	73
6.10	Regole Generali	73
6.11	Il sistema in linea generale	73
6.12	Principi generali di comportamento	73
6.13	I CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	75
7	PARTE SETTIMA ORGANISMO DI VIGILANZA	
7.1	Caratteristiche e requisiti dei componenti	76
7.2	Durata in carica	77
7.3	Compiti e poteri	77
7.4	Rapporti tra OdV e vertice societario	78
7.5	Riservatezza	78
7.6	Flussi informativi	79
8	PARTE OTTAVA: CODICE DISCIPLINARE	
8.1	Premessa	80
8.2	Responsabilità disciplinare dei dipendenti	81
8.3	Provvedimenti e procedure disciplinari	81
8.4	Misure nei confronti dei dirigenti	81
8.5	Misure nei confronti di amministratori e sindaci	82
8.6	Misure nei confronti di collaboratori esterni e partner	82
8.7	Indicazioni comportamentali	83



PARTE GENERALE

PARTE PRIMA

1. LA SOCIETA' GSI SECURITY GROUP S.r.l.

1.1. LA SOCIETA' ED IL SUO ASSETTO ORGANIZZATIVO.

Le informazioni di carattere generale riguardanti la società GSI Security Group S.r.l. (di seguito anche solo GSI S.r.l.) sono riepilogate nella tabella seguente.

<i>Denominazione</i>	GSI Security Group S.r.l.
<i>Sede legale</i>	Via E. De Marchi n. 4 – 20125 Milano
<i>Iscrizione C.C.I.A.A.</i>	REA – MI 1973474
<i>Partita IVA</i>	07639830962
<i>Certificazioni ISO</i>	EN ISO 14001:2015 n.IT19-4304B; EN ISO9001:2015 n.IT19-8702°; ISO 45001:2018 n.IT19-8702C
<i>Posizione INPS</i>	4977639261
<i>Contratto Collettivo Nazionale Applicato</i>	VIGILANZA PRIVATA
<i>Sito web</i>	www.protevo.it
<i>Pec</i>	gsi@pec.gsisecuritygroup.com
<i>Indirizzo e-mail</i>	amministr@gsisecuritygroup.com



1.2 L'OGGETTO SOCIALE

L'oggetto sociale della Società comprende le seguenti attività:

- Lo studio, la realizzazione, l'esercizio, l'assistenza, la gestione e l'organizzazione dei servizi relativi a tutti i problemi di sicurezza e della tutela del patrimonio sotto qualsiasi forma e quant'altro inerente, connesso e conseguente, nonché ogni attività e prestazione complementare ed affine;
- Tutti i tipi di vigilanza privata, custodia e sicurezza in genere, diurna e notturna, fissi e mobili, della proprietà mobiliari ed immobiliari, armata e non;
- Vigilanza viaggiante, scorta a trasporti effettuati da terzi e trasporti di valori per conto terzi, e non;
- Assistenza e sorveglianza funzionali a locali, merci, beni mobili e immobili in genere, apparecchiature, macchinari, impianti, armata e non;
- Porta e scorta valori, cose e persone ed ogni altro bene, con mezzi propri, armata e non;
- La gestione, l'organizzazione, l'installazione di impianti di teleallarme mediante sistemi di televigilanza, via cavo via radio e via satellite.

1.3 STRUTTURA AZIENDALE (MODELLO DI GOVERNANCE)

La società GSI Security Group S.r.l. è una società di capitali.

La struttura di *governance* adottata da GSI S.r.l. segue il modello tradizionale definito dal Codice Civile, che prevede la funzione di governo affidata all'Organo amministrativo che, nel caso di specie, è composto da un Consiglio di Amministrazione.



PARTE SECONDA

1.1.DEFINIZIONI

“Appaltatori”: convenzionalmente si intendono tutti gli appaltatori di opere o di servizi ai sensi del Codice Civile, nonché i subappaltatori, i somministranti, i lavoratori autonomi che abbiano stipulato un contratto d’opera con la Società e di cui questa si avvale nei Processi Sensibili.

“CCNL”: il Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro.

“Consulenti”: i soggetti che agiscono in nome e/o per conto di GSI S.r.l. sulla base di un mandato o di un altro rapporto di collaborazione.

“Decreto 231”: il Decreto Legislativo n. 231 dell’8 giugno 2001.

“Delega”: l’atto interno di attribuzione di funzioni e compiti nell’ambito dell’organizzazione aziendale.

“Destinatari”: tutti i soggetti cui è rivolto il Modello e, in particolare: gli organi societari ed i loro componenti, i dipendenti e i collaboratori (ivi compresi i lavoratori interinali e i lavoratori a progetto), gli agenti della Società, i Consulenti, gli Appaltatori i Partner nonché i membri dell’Organismo di Vigilanza, in quanto non appartenenti alle categorie summenzionate.

“Modello 231”: il modello di organizzazione, gestione e controllo previsto dal Decreto, adottato da GSI S.r.l. e rappresentato dal presente documento e dagli Allegati, che ne costituiscono parte integrante.

“O.d.V.”: l’Organismo di Vigilanza previsto dal Decreto.

“Organo Dirigente”: il Consiglio di Amministrazione della Società.

“Procura”: il negozio giuridico unilaterale con cui la Società attribuisce dei poteri di rappresentanza nei confronti dei terzi.

“Processo Sensibile”: l’insieme di attività ed operazioni aziendali organizzate al fine di perseguire un determinato scopo o gestire un determinato ambito aziendale di GSI S.r.l. in aree potenzialmente a rischio di commissione di uno o più reati previsti dal Decreto, così come elencate nelle Parti Speciali del Modello, indicate anche genericamente e complessivamente come area/e a rischio.

“Risk Assessment”: l’insieme di attività di controllo del rischio di commissione di uno o più reati previsti dal Decreto, così come elencate nelle Parti Speciali del Modello, indicate anche genericamente e complessivamente come area/e a rischio.

“Reati target”: fattispecie di reato considerate nel Decreto 231.

“Società”: GSI Security Group S.r.l.



1.2. QUADRO LEGISLATIVO DI RIFERIMENTO DEL DECRETO LEGISLATIVO 231/2001.

Attraverso il Decreto legislativo n. 231, emanato l'8 giugno 2001 ed entrato in vigore il 4 luglio successivo, il Legislatore italiano ha adeguato la normativa nazionale a quella internazionale, derivante dalle convenzioni a cui l'Italia aveva aderito¹, introducendo nell'ordinamento giuridico il principio della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche in dipendenza di reato.

In particolare, attraverso la suddetta novella legislativa, che reca come titolo "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300", anche in Italia è entrato in vigore il principio che statuisce la possibilità per le persone giuridiche di essere chiamate a rispondere in campo penale, relativamente ad alcune categorie di reati, qualora siano commessi nell'interesse o a vantaggio delle stesse e commesse da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati.

E' una responsabilità amministrativa dipendente da reato che naturalmente non si sostituisce, ma si aggiunge a quella della persona fisica che ha commesso materialmente il fatto illecito penalmente punibile, atteso che in Italia vige il principio, di valenza costituzionale, che prevede che la responsabilità da reato sia personale (art. 27 Cost.).

I soggetti destinatari della normativa in esame sono:

- Soggetti dotati di personalità giuridica e quindi:
 - Società di persone (Snc, Sas),
 - Società di capitale (Srl, SpA, Consorzi, Cooperative etc),
 - Fondazioni ed Enti pubblici e privati a scopo economico.
- Soggetti privi di personalità giuridica quali:
 - associazioni non riconosciute,
 - comitati etc.

di seguito Enti o singolarmente Ente.

Non sono, invece, soggetti al Decreto 231:

- lo Stato;
- gli Enti pubblici territoriali;
- gli Enti con funzioni di rilievo costituzionale (ad es. partiti politici).

¹ **Si ricordano:** la Convenzione di Bruxelles del 26 luglio 1995 sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità Europee, la Convenzione del 26 maggio 1997, anch'essa firmata a Bruxelles, sulla lotta alla corruzione nella quale sono coinvolti funzionari della Comunità Europea o degli Stati membri e la Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997 sulla lotta alla corruzione dei pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali.



Con tale innovazione legislativa le società non possono più ritenersi estranee ai reati commessi da singole persone fisiche che le rappresentano e che commettono il reato nell'interesse o a vantaggio della società stessa. Non solo ne rimangono coinvolte, ma ne possono subire gravi conseguenze, essendo previste sanzioni, graduate a seconda della gravità del coinvolgimento delle stesse, che arrivano, nelle ipotesi più gravi, anche alla interdizione dell'attività di impresa.

E' un sistema sanzionatorio, quello previsto dal Decreto 231, particolarmente severo che, come di seguito si vedrà, prevede l'applicazione di sanzioni che potrebbero recare gravi conseguenze per l'attività di impresa della società coinvolta, finanche determinare effetti permanenti su di essa.

La responsabilità dell'Ente (società e fondazioni) assoggettata alla disciplina del Decreto 231 sorge, infatti, qualora venga commesso un reato previsto dal Decreto stesso da uno dei seguenti soggetti:

- persone fisiche che rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione, direzione o controllo dell'Ente, anche solo di fatto, o di direzione di aree organizzate dotate di autonomia finanziaria e gestionale (c.d. soggetti apicali);
- persone fisiche sottoposte alla direzione e vigilanza da parte dei soggetti sopraindicati;
- soggetti che operano per nome e per conto dell'Ente in virtù di un mandato e/o di qualsiasi accordo di collaborazione o conferimento di incarichi.

La responsabilità dell'Ente è presuntivamente addebitata allorchè l'illecito penale (rientrante nei reati disciplinati dal Decreto stesso) sia stato commesso da una persona fisica che ricopre le posizioni di vertice o di responsabilità come sopra indicato.

Tuttavia, è prevista legislativamente la modalità (art. 6 del Decreto 231) che esonera da responsabilità la società eventualmente coinvolta nei fatti reato selezionati dal Legislatore nel Decreto 231.

Tutto si incentra sulla dimostrazione, che la società coinvolta dovrà provare nel corso del procedimento penale instaurato per uno dei reati considerati, di aver adottato modelli organizzativi idonei a prevenire la realizzazione dei reati target (cioè i reati obiettivo, espressamente indicati nella normativa disciplinata dal Decreto 231).

In tal caso ricade sull'Ente l'onere di dimostrare la sua estraneità ai fatti provando di aver adottato tutte le "cautele" previste normativamente, rappresentando così l'atto commesso è estraneo alla "policy aziendale".

L'esonero da responsabilità potrà essere riconosciuto dal giudice penale, chiamato a giudicare del procedimento penale a carico dell'autore materiale del reato, che ovviamente, è chiamato a valutare anche l'idoneità del sistema interno di organizzazione e controllo della società e la sua rispondenza alla normativa vigente nel periodo del commesso reato.

Diversamente, nel caso in cui il commesso illecito penale sia commesso da persona fisica che non ricopra funzioni apicali all'interno dell'organizzazione dell'Ente, l'onere di provare un qualsiasi coinvolgimento dell'Ente stesso ricade sull'accusa del processo che dovrà dimostrare l'esistenza di carenze a livello organizzativo e/o di vigilanza che porti una corresponsabilità da parte dei soggetti apicali.



PARTE TERZA

1.1. I REATI TARGET PREVISTI NEL DECRETO 231: ELENCO.

Il quadro normativo delineato dal Decreto 231 prevede una parte generale assai articolata nella quale vengono selezionati alcune categorie di reati nei confronti dei quali l'Ente giuridico può essere chiamato a rispondere se non abbia adottato un sistema di organizzazione e controllo volto a scongiurarne la commissione.

L'originario impianto normativo prevedeva un gruppo ristretto di reati specifici denominati "reati target" verso i quali si incentrava l'attenzione della tutela del Decreto 231.

Nel tempo il Legislatore italiano ha ampliato la gamma dei reati di interesse della disciplina in oggetto, attraverso il progressivo inserimento di nuove fattispecie, per lo più in occasione del recepimento nell'ordinamento nazionale del contenuto di convenzioni internazionali a cui l'Italia ha aderito, fino a comprendere le seguenti fattispecie giuridiche, raccolte nelle sotto indicate categorie:

REATI COMMESSI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (ART. 24, D.LGS. 231/01).

- Malversazione a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 316-bis c.p.)
- Indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni da parte dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee (art.316-ter c.p.);
- Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee (art.640, comma 2, n.1, c.p.)
- Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.);
- Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-terc.p.).
- Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.) [introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020]
- Frode ai danni del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (art. 2 delle L 23.12.1986 n. 898)

DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI (ART. 24-BIS, D.LGS. 231/01) [ARTICOLO AGGIUNTO DALLA L. 18 MARZO 2008 N. 48, ART. 7].

- Falsità in un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria (art. 491-bis c.p.);
- accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.) [articolo modificato dalla Legge n. 238/2021];
- detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.) [articolo modificato dalla Legge n. 238/2021];



- diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.);
- intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.) [articolo modificato dalla Legge n. 238/2021];
- Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.) [articolo modificato dalla Legge n. 238/2021]
- danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.)
- danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.);
- danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.);
- danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.);
- frode informatica del certificatore di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.)
- disposizioni urgenti in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica (art. 1, co 11 del D.L. 105/2019).

DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA (ART. 24-TER, D.LGS. 231/01) [ARTICOLO AGGIUNTO DALLA L. 15 LUGLIO 2009, N. 94, ART. 2, CO. 29].

- Associazione per delinquere (art. 416 c.p., ad eccezione del sesto comma);
- Associazione a delinquere finalizzata alla riduzione o al mantenimento in schiavitù, alla tratta di persone, all'acquisto e alienazione di schiavi ed ai reati concernenti le violazioni delle disposizioni sull'immigrazione clandestina di cui all'art. 12 d. lgs 286/1998 (art. 416, sesto comma, c.p.);
- Associazione di tipo mafioso anche straniera (art. 416-bis c.p.);
- Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.);
- Sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.);
- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 DPR 9 ottobre 1990, n. 309);
- Tutti i delitti se commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis c.p. per agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo (L. 203/91)
- Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo (art. 407, co. 2, lett. a), numero 5), c.p.p.).

REATI COMMESSI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (ART. 25, D.LGS. 231/01).

- Concussione (art. 317 c.p.);
- Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.);
- Pene per il corruttore (art. 321 c.p.);
- Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p.);
- Circostanze aggravanti (art. 319-bis c.p.);
- Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.);



- Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater) [articolo aggiunto dalla L. n. 190/2012 e modificato dalla L. n. 69/2015]
- Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.)
- Pene per il corruttore (art. 321 c.p.)
- Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);
- Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.) [modificato dalla L. n. 190/2012 e dalla L. n. 3/2019]
- Reato di traffico di influenze illecite (art. 346 bis del codice penale) novellato con Legge n. 3 del 2019 che, oltre ad introdurre tale fattispecie delittuosa tra il novero dei reati presupposto, ha inasprito le sanzioni interdittive ex d.lgs. 231/01 per i reati di concussione, corruzione, induzione indebita a dare o promettere utilità nonché istigazione alla corruzione prevedendo un periodo compreso tra quattro e sette anni nel caso di reato commesso dal soggetto apicale, e tra due e quattro anni nel caso di reato commesso dal dipendente (d.lgs. 231/01 art. 25 comma 5).
- Peculato (art. 314 comma 1 c.p.) se il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione Europea;
- Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.) se il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione Europea;
- Abuso di ufficio (art. 323 c.p.) se il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione Europea²

REATI DI FALSO NUMMARIO (ART. 25-BIS, D.LGS. 231/01) [ARTICOLO AGGIUNTO DAL D.L. 25 SETTEMBRE 2001 N. 350, ART. 6, D.L. CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 409 DEL 23/11/2001; MODIFICATO DALLA LEGGE N. 99 DEL 23/07/09].

- Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.)
- Alterazione di monete (art. 454 c.p.);
- Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.);
- Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.);
- Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.);
- Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.);
- Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.);
- Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.)
- Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.);

² Gli ultimi tre reati presupposto sono stati introdotti dal D.Lgs 75/2020.



- Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.).

**DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO (ART. 25-BIS.1, D.LGS. 231/01)
[ARTICOLO AGGIUNTO DALLA LEGGE N. 99 DEL 23/07/09]**

- Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.);
- Frode contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.)
- Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.);
- Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.);
- Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.);
- Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.);
- Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.);

**REATI SOCIETARI (ART. 25-TER, D.LGS. 231/01) [ARTICOLO AGGIUNTO DAL
D.LGS. 11/04/ 2002 N. 61, ART. 3].**

- False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.);
- Fatti di lieve entità (art. 2621-bis c.c.)
- False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622)
- Impedito controllo (art. 2625, comma 2, c.c.);
- Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.);
- Indebita restituzione di conferimenti (art. 2626 c.c.);
- Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.);
- Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.);
- Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.);
- Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629-bis c.c.);
- Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)
- Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.);
- Corruzione tra privati (art. 25-ter, lett. s-bis) nei casi previsti dal terzo comma del rinnovato art. 2635 del codice civile.
- Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.) [aggiunto dal D.Lgs. n. 38/2017 e modificato dalla L. n. 3/2019]
- Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)
- Aggiotaggio (art. 2637 c.c.);
- Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, comma 1 e 2, c.c.).

**REATI CON FINALITÀ DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE
DEMOCRATICO PREVISTI DAL CODICE PENALE E DALLE LEGGI SPECIALI (ART.
25-QUATER, D.LGS. 231/01) [ARTICOLO AGGIUNTO DALLA L. 14 GENNAIO 2003
N. 7, ART. 3].**

- Associazioni sovversive (art. 270 c.p.);
- Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art 270 bis c.p.);



- Circostanze aggravanti e attenuanti (art. 270-bis.1 c.p.) [introdotto dal D.Lgs. n. 21/2018];
- Assistenza agli associati (art. 270 ter c.p.);
- Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 quater c.p.);
- Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 quinques c.p.)
- Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo (L. n. 153/2016, art. 270 quinquies.1 c.p.)
- Sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro (art. 270 quinquies.2 c.p.)
- Condotte con finalità di terrorismo (art. 270 sexies c.p.)
- Attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.)
- Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280 bis c.p.)
- Atti di terrorismo nucleare (art. 280 ter c.p.)
- Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289 bis c.p.)
- Sequestro a scopo di coazione (art. 289-ter c.p.) [introdotto dal D.Lgs. 21/2018]
- Istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai Capi primo e secondo (art. 302 c.p.)
- Cospirazione politica mediante accordo (art. 304 c.p.)
- Cospirazione politica mediante associazione (art. 305 c.p.)
- Banda armata: formazione e partecipazione (art. 306 c.p.)
- Assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata (art. 307 c.p.)
- Impossessamento, dirottamento e distruzione di un aereo (L. n. 342/1976, art. 1)
- Danneggiamento delle installazioni a terra (L. n. 342/1976, art. 2)
- Sanzioni (L. n. 422/1989, art. 3)
- Pentimento operoso (D.Lgs. n. 625/1979, art. 5)
- Convenzione di New York del 9 dicembre 1999 (art. 2)

PRATICHE DI MUTILAZIONE DEGLI ORGANI GENITALI FEMMINILI (ART. 583-BIS C.P.) (ART. 25-QUATER.1, D.LGS. 231/01) [ARTICOLO AGGIUNTO DALLA L. 9 GENNAIO 2006 N. 7, ART. 8]

- Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583 bis c.p.)

DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE (ART. 25-QUINQUIES, D.LGS. 231/01) [ARTICOLO AGGIUNTO DALLA L. 11/08/2003 N. 228, ART. 5].

- Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.);
- Prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.);
- Pornografia minorile (art. 600-ter c.p.);
- Detenzione di materiale pedopornografico (art. 600-quater);
- Pornografia virtuale (art. 600-quater.1 c.p.) [aggiunto dall'art. 10, L. 6 febbraio 2006 n. 38];
- Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinques c.p.);
- Tratta di persone (art. 601 c.p.);
- Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.).
- Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis);



- Adescamento di minorenni (art. 609-undecies).

REATI DI ABUSO DI MERCATO (ART. 25-SEXIES, D.LGS. 231/01) [ARTICOLO AGGIUNTO DALLA L. 18 APRILE 2005 N. 62, ART. 9].

- Abuso di informazioni privilegiate (D.Lgs. 24.02.1998, n. 58, art. 184);
- Manipolazione del mercato (D.Lgs. 24.02.1998, n. 58, art. 185)

REATI DI OMICIDIO COLPOSO E LESIONI COLPOSE GRAVI O GRAVISSIME, COMMESSI CON VIOLAZIONE DELLE NORME ANTINFORTUNISTICHE E SULLA TUTELA DELL'IGIENE E DELLA SALUTE SUL LAVORO (ART. 25-SEPTIES, D.LGS. 231/01) [ARTICOLO AGGIUNTO DALLA L. 3 AGOSTO 2007 N. 123, ART. 9].

- Omicidio colposo (art. 589 c.p.);
- Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.)

RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, SÉ AUTORICICLAGGIO (ART. 25-OCTIES, D.LGS. N. 231/2001) (ARTICOLO AGGIUNTO DAL D. LGS. N. 231/2007; MODIFICATO DALLA L. N. 186/2014 e dal D. LGS. 195/2021)

- Ricettazione (art. 648 c.p.)
- Riciclaggio (art. 648-bis c.p.);
- Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.);
- Autoriciclaggio (art. 648-ter 1c.cp.).

DELITTI IN MATERIA DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI (ART 25 OCTIES 1 INTRODOTTO DAL D LGS 184/2021)

- Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-ter c.p.)
- Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-quater c.p.)
- Frode informatica aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale (art. 640-ter c.p.)
- Altre fattispecie in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 25 octies 1 comma 2)

DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE (ART. 25-NOVIES, D.LGS. 231/01) [ARTICOLO AGGIUNTO DALLA LEGGE N. 99 DEL 23/07/09]

- Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa (art.171, l. 633/1941 comma 1 lett a) bis);
- Reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione (art. 171, l. 633/1941 comma 3);
- Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore;



- importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171-bis l. 633/1941 comma 1);
- Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati;
 - estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 171-bis l. 633/1941 comma 2);
 - Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa (art. 171-ter l. 633/1941);
 - Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione (art. 171-septies l. 633/1941)
 - Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171-octies l. 633/1941).

INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA (ART. 25-NOVIES, D.LGS. 231/01) [ARTICOLO AGGIUNTO DALLA L. 3 AGOSTO 2009 N. 116, ART. 4]

- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.)

REATI TRANSNAZIONALI (LEGGE 16 MARZO 2006, N. 146, ARTT. 3 E 10) – COSTITUISCONO PRESUPPOSTO PER LA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI I SEGUENTI REATI SE COMMESSI IN MODALITÀ TRANSNAZIONALE

- L'art. 3 della legge definisce reato transnazionale il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché:
 - a) sia commesso in più di uno Stato;
 - b) ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato;
 - c) ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale



organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;

d) ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.

- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
- Associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.);
- Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43)
- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309);
- Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286);
- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.)
- Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.)

REATI AMBIENTALI (ART. 25-UNDECIES, D.LGS. 231/01) [ARTICOLO AGGIUNTO DALLA D.LGS. N. 121 DEL 7 LUGLIO 2011, MODIFICATO DA D.LGS 21/18]

- Disastro ambientale (art. 452-quater c.p.)
- Inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.)
- Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-quinquies c.p.)
- Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies c.p.)
- Circostanze aggravanti (art. 452-octies c.p.)
- Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.)
- Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.)
- Importazione, esportazione, detenzione, utilizzo per scopo di lucro, acquisto, vendita, esposizione o detenzione per la vendita o per fini commerciali di specie protette (L. n.150/1992, art. 1, art. 2, art. 3-bis e art. 6)
- Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose; scarichi sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee; scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili (D. Lgs n.152/2006, art. 137)
- Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (D. Lgs n.152/2006, art. 256)
- Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee (D. Lgs n. 152/2006, art. 257)
- Traffico illecito di rifiuti (D. Lgs n.152/2006, art. 259)
- Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (D. Lgs n.152/2006, art. 258)
- Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452-quaterdecies c.p.) [introdotto dal D.Lgs. n. 21/2018]
- False indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti; inserimento nel SISTRI di un certificato di analisi dei rifiuti falso; omissione o fraudolenta alterazione



della copia cartacea della scheda SISTRI - area movimentazione nel trasporto di rifiuti (D. Lgs n.152/2006, art. 260-bis)

- Sanzioni (D.Lgs. n. 152/2006, art. 279)
- Inquinamento doloso provocato da navi (D. Lgs. n.202/2007, art. 8)
- Inquinamento colposo provocato da navi (D. Lgs. n.202/2007, art. 9)
- Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive (L. n. 549/1993 art. 3)

IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE (ART. 25-DUODECIES, D.LGS 231/01) [ARTICOLO AGGIUNTO DAL D.LGS N. 109 DEL 16 LUGLIO 2012]

- Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, comma 3, 3 bis, 3 ter e comma 5, D.Lgs. n. 286/1998)
- Occupazione di lavoratori stranieri privi di permesso di soggiorno o con permesso scaduto, revocato o annullato:

“In relazione alla commissione del delitto di cui all’articolo 22, comma 12-bis, del Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo Unico sull’immigrazione), si applica all’ente la sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote, entro il limite di 150.000,00 Euro”.

Nello specifico, l’art. 22, comma 12-bis, del D. Lgs. N. 286/1998 stabilisce quanto segue:

“Le pene per il fatto previsto dal comma 12 (dell’art. 22) sono aumentate da un terzo alla metà

- se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;
- se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa;
- se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell’art. 603-bis del codice penale”.

Le condizioni di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell’art. 603-bis c.p. sono (oltre alle esplicitate altre condizioni di particolare sfruttamento riportate alle lettere a) e b)) “l’aver commesso il fatto esponendo i lavoratori intermediati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro”.

A sua volta, il richiamato articolo 22, comma 12, del D. Lgs. N. 286/1998 stabilisce che: “Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5.000,00 Euro per ogni lavoratore impiegato”.

DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE, (ART. 25 QUINQUES, COMMA 1 LETTERA A)

- Il reato di Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro.

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 500 a 1.000 euro per ciascun lavoratore reclutato, chiunque:

- 1) recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori;
- 2) utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l’attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.



Se i fatti sono commessi mediante violenza o minaccia, si applica la pena della reclusione da cinque a otto anni e la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato.

Ai fini del presente articolo, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni:

- 1) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;
- 2) la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;
- 3) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;
- 4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.

Costituiscono aggravante specifica e comportano l'aumento della pena da un terzo alla metà:

- 1) il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre;
- 2) il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa;
- 3) l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro”.

RAZZISMO E XENOFOBIA (ART. 25 – TERDIECIES, D. LGS 231/01) [ARTICOLO AGGIUNTO DALL'ART. 5 CO. 2 L. 20 novembre 2017 n. 167]

- Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa (art. 604-bis c.p.) [aggiunto dal D.Lgs. n. 21/2018]

FRODE IN COMPETIZIONI SPORTIVE ED ESERCIZIO ABUSIVO DI GIOCO E DI SCOMMESSA E GIOCHI DI AZZARDO ESERCITATI A MEZZO DI APPARECCHI VIETATI (ART. 25- QUATERDECIES, D. LGS 231/01) [ARTICOLO AGGIUNTO DALLA L. 3 maggio 2019, n. 39]

- Frode in competizioni sportive art. 1, co 1, lett a) L. 13.12.1989 n. 401
- Esercizio abusivo di attività di gioco e scommessa della art. 4 L. 13.12.1989 n. 401

REATI TRIBUTARI (ART. 25- QUINQUESDECIES, D.LGS. 231/01) [ARTICOLO AGGIUNTO DALLA L. 19 dicembre 2019, n. 157, di conversione del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124 e novellato con D. Lgs 75/2020]

I seguenti reati tributari (previsti cioè nel novellato D.Lgs. 74/2000) commessi per interesse o vantaggio dell'ente possono determinare la responsabilità amministrativa dell'Ente:

- a) il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall'art. 2, comma 1, d.lgs. 74/2000, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
- b) il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall'art. 2, comma 2-bis, d.lgs. 74/2000, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;
- c) il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici previsto dall'art. 3, d.lgs. 74/2000, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;



d) Reato di dichiarazione infedele previsto dall'art. 4, d lgs 74/2000, se commesso nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo non inferiore a 10 milioni di euro, la sanzione pecuniaria fino a trecento quote.

e) Reato di omessa dichiarazione previsto dall'art. 5, d lgs 74/2000, se commesso nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo non inferiore a 10 milioni di euro, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.

f) il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall'art. 8, d.lgs. 74/2000, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;

g) per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall'art. 8, comma 2-bis, d.lgs. 74/2000, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;

h) il delitto di occultamento o distruzione di documenti contabili previsto dall'art. 10, d.lgs. 74/2000, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;

i) Reato di indebita compensazione previsto dall'art. 10 quater, d lgs 74/2000, se commesso nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo non inferiore a 10 milioni di euro, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.

l) il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte previsto dall'art. 11, d.lgs. 74/2000, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.

In caso di profitto di rilevante entità la sanzione pecuniaria subisce un aumento di un terzo.

Sono, inoltre, applicabili le sanzioni interdittive di cui all'art. 9, comma 2, d.lgs. 231/2001, lettere c) (divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio), lettera d) (esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi) e lettera e) (divieto di pubblicizzare beni o servizi).

REATO DI CONTRABBANDO (ART. 25- *SEXIESDECIES*, D.LGS. 231/01) [ARTICOLO AGGIUNTO DAL D. Lgs 75/2020]

- Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali (art. 282 DPR n. 43/1973)
- Contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine (art. 283 DPR n. 43/1973)
- Contrabbando nel movimento marittimo delle merci (art. 284 DPR n. 43/1973)
- Contrabbando nel movimento delle merci per via aerea (art. 285 DPR n. 43/1973)
- Contrabbando nelle zone extra-doganali (art. 286 DPR n. 43/1973)
- Contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali (art. 287 DPR n. 43/1973)
- Contrabbando nei depositi doganali (art. 288 DPR n. 43/1973)
- Contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione (art. 289 DPR n. 43/1973)
- Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti (art. 290 DPR n. 43/1973)
- Contrabbando nell'importazione od esportazione temporanea (art. 291 DPR n. 43/1973)
- Contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-bis DPR n. 43/1973)
- Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-ter DPR n. 43/1973)



- Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater DPR n. 43/1973)
- Altri casi di contrabbando (art. 292 DPR n. 43/1973)
- Circostanze aggravanti del contrabbando (art. 295 DPR n. 43/1973)

DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO CULTURALE (ART. 25 SEPTIESDECIES D LGS 231/2001 AGGIUNTO CON LEGGE N. 22/2022)

- Furto di beni culturali (art. 518-bis c.p.)
- Appropriazione indebita di beni culturali (art. 518-ter c.p.)
- Ricettazione di beni culturali (art. 518-quater c.p.)
- Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali (art. 518-octies c.p.)
- Violazioni in materia di alienazione di beni culturali (art. 518-novies c.p.)
- Importazione illecita di beni culturali (art. 518-decies c.p.)
- Uscita o esportazione illecite di beni culturali (art. 518-undecies c.p.)
- Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici (art. 518-duodecies c.p.)
- Contraffazione di opere d'arte (art. 518-quaterdecies c.p.)

RICICLAGGIO DI BENI CULTURALI E DEVASTAZIONE E SACCHEGGIO DI BENI CULTURALI E PAESAGISTICI (ART. 25 DUODEVICIES D LGS 231/2001 AGGIUNTO CON LEGGE N. 22/2022)

- Riciclaggio di beni culturali (art. 518-sexies c.p.)
- Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 518-terdecies c.p.)

- DELITTI TENTATI

Nelle ipotesi di commissione, nelle forme del tentativo, dei delitti indicati nel Capo I del Decreto (artt. da 24 a 25-*quinquies*), le sanzioni pecuniarie (in termini di importo) e le sanzioni interdittive (in termini di tempo) sono ridotte da un terzo alla metà, mentre è esclusa l'irrogazione di sanzioni nei casi in cui l'ente impedisca volontariamente il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento (art. 26). L'esclusione di sanzioni si giustifica, in tal caso, in forza dell'interruzione di ogni rapporto di immedesimazione tra ente e soggetti che assumono di agire in suo nome e per suo conto. Si tratta dell'ipotesi particolare del c.d. "*recesso attivo*", prevista dall'art. 56, comma 4, c.p.

3.2. SANZIONI

Il Decreto prevede un sistema sanzionatorio articolato per i molteplici reati previsti:

1. sanzioni pecuniarie.
2. sanzioni interdittive.
3. confisca.
4. pubblicazione della sentenza.

Le sanzioni interdittive che, si applicano solo a specifici reati, prevedono l'interdizione dall'esercizio delle attività, la sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito, il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione,



l'esclusione da contributi, agevolazioni e finanziamenti ed il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Le sanzioni per la Società possono essere applicate esclusivamente dal giudice penale nel processo penale solo se sussistono i requisiti fissati dal legislatore: la commissione di uno dei reati target, nell'interesse o comunque in vantaggio della Società, da parte di soggetti in posizione apicale o ad essi sottoposti.



PARTE QUARTA

4. WHISTLEBLOWING:

4.1 NORMATIVA E FINALITÀ

Al fine di rendere completo il quadro normativo appena esposto, è necessario ricordare le disposizioni introdotte con la Legge 29 dicembre 2017 n. 179 recante le "Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato" (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 291 del 14 dicembre 2017).

La legge mira a incentivare la collaborazione dei lavoratori per favorire l'emersione dei fenomeni corruttivi all'interno di enti pubblici e privati.

L'articolo 2 della legge n. 179/17 interviene sul Decreto 231 e inserisce all'articolo 6 ("Soggetti in posizione apicale e modelli di organizzazione dell'ente") una nuova previsione che inquadra, nell'ambito del Modello Organizzativo 231, le misure legate alla presentazione e gestione delle segnalazioni da parte di un dipendente, di violazioni o irregolarità di cui sia venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro.

In particolare, all'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, dopo il comma 2, è stato inserito il seguente comma:

2-bis. I modelli di cui alla lettera a) del comma 1 prevedono:

- a) uno o più canali che consentano ai soggetti indicati nell'articolo 5, comma 1, lettere a) e b), di presentare, a tutela dell'integrità dell'ente, segnalazioni circostanziate di condotte illecite, rilevanti ai sensi del presente decreto e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o di violazioni del modello di organizzazione e gestione dell'ente, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte; tali canali garantiscono la riservatezza dell'identità del segnalante nelle attività di gestione della segnalazione;*
- b) almeno un canale alternativo di segnalazione idoneo a garantire, con modalità informatiche, la riservatezza dell'identità del segnalante;*
- c) il divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione.*

4.2 MODALITÀ DI SEGNALAZIONE:

Le segnalazioni devono pervenire in forma non anonima ai componenti dell'Organismo di Vigilanza, utilizzando esclusivamente una (o più) delle seguenti modalità:

- a) tramite inoltro di e-mail all'indirizzo di posta elettronica: whistleblowing@gsi.it.



b) tramite posta interna o per mezzo di servizio postale esterno, con busta indirizzata all'Organismo di Vigilanza di GSI (presso la Sede di Milano, Via E. De Marchi n. 4) e oggetto "Riservata".

Per garantire la riservatezza il nominativo del mittente non deve comparire sulla busta;

c) verbalmente, mediante dichiarazione rilasciata a uno dei componenti dell'Organismo di Vigilanza che redige il verbale e lo fa sottoscrivere al dichiarante.

Il segnalante deve fornire tutti gli elementi utili a consentire agli uffici competenti di procedere alle dovute e appropriate verifiche ed accertamenti a riscontro della fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione.

A tal fine, la segnalazione deve contenere i seguenti elementi:

- a) generalità del soggetto che effettua la segnalazione;
- b) una chiara e completa descrizione dei fatti oggetto di segnalazione;
- c) se conosciute, le circostanze di tempo e di luogo in cui sono stati commessi e altri elementi che consentano di identificare il soggetto/i che ha/hanno posto in essere i fatti segnalati;
- d) l'indicazione di eventuali altri soggetti che possano riferire sui fatti oggetto di segnalazione;
- e) l'indicazione di eventuali documenti che possano confermare la fondatezza di tali fatti;
- f) ogni altra informazione che possa fornire un utile riscontro circa la sussistenza dei fatti segnalati.

La gestione e la verifica sulla fondatezza delle circostanze rappresentate nella segnalazione sono affidate all'Organismo di Vigilanza, di cui si parlerà *infra*, che provvede alla necessaria verifica effettuando ogni attività ritenuta opportuna nel rispetto dei principi di imparzialità, riservatezza e segretezza.

L'Organismo di Vigilanza, ai fini della verifica di cui sopra, potrà interloquire, anche direttamente, con il segnalante avendo cura di adottare tutte le cautele per garantirne la massima riservatezza e potrà trasmettere la segnalazione, dopo averla resa completamente anonima, ad altri soggetti per acquisire ulteriori informazioni e osservazioni.

In caso di verificata violazione del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo 231, l'Organismo di Vigilanza informerà la Società per l'irrogazione dei provvedimenti disciplinari applicabili in base al Codice Disciplinare nei confronti del trasgressore o dei trasgressori.

4.3 RISERVATEZZA:

L'identità del segnalante è tutelata in tutte le fasi della procedura di segnalazione, ad eccezione dei casi in cui sia ascrivibile al segnalante una condotta improntata da dolo o colpa grave o un disegno penalmente rilevante (es: reato di diffamazione, reato di calunnia) ovvero illecite ai sensi del vigente codice civile (es: diffamazione) ovvero ancora nelle ipotesi in cui la tutela della riservatezza non sia opponibile per legge (es. indagini da parte dell'Autorità Giudiziaria e/o di autorità ispettive e di controllo). Al di fuori di tali specifici casi, l'identità del segnalante non può essere rivelata senza il suo espresso consenso.

La violazione della tutela di riservatezza del segnalante da parte del personale di GSI S.r.l., fatti salvi i casi sopra specificatamente indicati in cui la rivelazione dell'identità è ammessa, configura responsabilità disciplinare ai sensi del vigente Codice Disciplinare.



Nel caso in cui la segnalazione determini l'avvio di un procedimento disciplinare a carico del soggetto cui è ascritta la violazione del modello organizzativo, l'identità del segnalante potrà essere rivelata qualora la contestazione dell'addebito disciplinare risulti fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione a la conoscenza dell'identità del segnalante risulti assolutamente indispensabile alla difesa dell'incolpato, e sempre che tale ultima circostanza venga da quest'ultimo dedotta e comprovata in sede di audizione mediante la presentazione di memorie difensive.

4.4 TUTELA DEL SEGNALANTE:

GS I S.r.l. tutela il segnalante da qualsiasi forma di ritorsione o discriminazione, diretta o indiretta, quali, ad esempio, sanzioni disciplinari, mobbing, licenziamento, ecc.

Il dipendente che ritiene essere stato oggetto di discriminazione per fatto della segnalazione deve dare notizia circostanziata dell'avvenuta condotta o atto discriminante all'Organismo di Vigilanza ed all'Ufficio del Personale. L'adozione di misure discriminatorie nei confronti dei soggetti che effettuano le segnalazioni può essere denunciata all'Ispettorato nazionale del lavoro, per i provvedimenti di propria competenza, oltre che dal segnalante, anche dall'organizzazione sindacale indicata dal medesimo.

La società valuterà la sussistenza degli estremi per avviare il procedimento disciplinare nei confronti del soggetto autore della discriminazione e, in caso di rilevata fondatezza di comportamenti discriminatori o ritorsivi verrà sanzionato ai sensi del vigente Codice Disciplinare.

4.5 ESCLUSIONE DELLA TUTELA DEL SEGNALANTE:

Non è dovuta alcuna tutela del segnalante - che incorrere anche in responsabilità disciplinare - nel caso in cui sia ascrivibile al segnalante una condotta improntata da dolo o colpa grave o un disegno penalmente rilevante (es: reato di calunnia) ovvero una condotta illecita ai sensi del vigente codice civile.

Sono altresì forme di responsabilità, in sede disciplinare e nelle altre eventuali competenti sedi, forme di abuso, quali le segnalazioni manifestamente opportunistiche e/o effettuate al solo scopo di danneggiare il denunciato o altri soggetti, e ogni altra ipotesi di utilizzo improprio o di intenzionale strumentalizzazione dell'istituto del *whistleblowing*.

PARTE QUINTA

5.1. IL MODELLO 231:

Come già accennato *supra*, l'esimente della società dalla responsabilità amministrativa da reato prevista dal Decreto 231 è specificata nell'art. 6 del detto Decreto che prevede la necessità che l'Ente giuridico dimostri che:

1. l'organo dirigente abbia adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto illecito, modelli di organizzazione e gestione idonei a prevenire la realizzazione degli illeciti penali considerati;
2. le persone che hanno commesso il reato abbiano eluso in maniera fraudolenta il modello di organizzazione e gestione;
3. abbia affidato ad un organo, interno all'ente, dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo il compito di vigilare sul funzionamento e sull'efficace osservanza del modello, nonché di curarne l'aggiornamento;
4. non vi sia stato omesso od insufficiente controllo da parte dell'Organismo di Vigilanza.

Il Decreto 231 prevede, inoltre, che i modelli di organizzazione e gestione debbano rispondere alle seguenti esigenze:

1. individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati;
2. prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
3. individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
4. prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;
5. introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

La creazione di un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo 231 e le attività poste in essere dall'Organismo di Vigilanza devono porsi l'obiettivo del giudizio di idoneità dell'autorità giudiziaria che porti all'esonero di responsabilità dell'Ente.

Infine, il Decreto suddetto prevede che i modelli di organizzazione e gestione possano essere redatti sulla base di codici di comportamento redatti da associazioni di categoria e comunicati al Ministero della Giustizia.



5.2 LE VALUTAZIONI OPERATE DALLA SOCIETA':

Atteso il quadro normativo suindicato, la società GSI S.r.l. si è determinata ad adottare il Modello di Organizzazione Gestione e Controllo 231 in coerenza con la specifica attività della Società, conformemente a quanto previsto dal Decreto legislativo 231/2001, effettuando l'analisi del contesto aziendale per evidenziare le aree e le modalità con le quali si possono realizzare i reati incriminati (attività di *risk assessment*).

Di seguito si enucleano i principi di controllo interno a cui la Società si è ispirata per la definizione del set di procedure aziendali che presidiano i principali processi di lavorazione e di business, per la definizione del Modello 231:

1) Ambiente di controllo

- I poteri di rappresentanza devono essere conferiti in coerenza alla struttura organizzativa ed alle mansioni assegnate e definendo limiti in relazione alle dimensioni ordinarie delle operazioni;
- Le responsabilità devono essere definite evitando sovrapposizioni funzionali e concentrazione di attività critiche su un unico soggetto.
- Nessuna operazione significativa per la Società può essere avviata senza un'adeguata autorizzazione.
- Le informazioni finanziarie della Società devono essere predisposte nel rispetto delle leggi e dei regolamenti.

2) Valutazione dei rischi

- Gli obiettivi delle funzioni aziendali devono essere adeguatamente definiti e comunicati a tutti i livelli interessati, al fine di rendere chiaro e condiviso l'orientamento generale delle strategie aziendali.
- Devono essere individuati i rischi connessi al raggiungimento degli obiettivi, prevedendone periodicamente un adeguato monitoraggio e aggiornamento.
- Gli eventi negativi che possono minacciare la continuità operativa devono essere oggetto di apposita attività di valutazione dei rischi e di adeguamento delle protezioni.
- I processi di innovazione relativi a prodotti/servizi, organizzazioni e sistemi devono prevedere un'adeguata valutazione dei rischi realizzativi.

3) Attività di controllo

- I processi operativi devono essere definiti prevedendo un adeguato supporto documentale (policy, procedure interne, ecc.) e/o di sistema per consentire che siano sempre verificabili in termini di congruità, coerenza e responsabilità.
- Le scelte operative devono essere tracciabili in termini di caratteristiche e motivazioni e devono essere individuabili coloro che hanno autorizzato, effettuato e verificato le singole attività.
- Lo scambio di informazioni deve prevedere meccanismi (riconciliazioni, quadrature, ecc.) per garantire l'integrità e la completezza dei dati gestiti.



- Le risorse umane devono essere selezionate, assunte e gestite secondo criteri di trasparenza e in coerenza con i valori etici e gli obiettivi definiti dall'azienda.
- Devono essere periodicamente analizzate le conoscenze e le competenze professionali disponibili nell'azienda in termini di congruenza rispetto agli obiettivi assegnati.
- Il personale deve essere formato e addestrato per lo svolgimento delle mansioni assegnate.
- L'acquisizione di beni e servizi deve avvenire sulla base di analisi dei fabbisogni e da fonti adeguatamente selezionate e monitorate.

4) Informazioni e Comunicazione

- Deve essere previsto un adeguato sistema di indicatori per processo/attività ed un relativo flusso periodico di reporting verso il management.
- I Sistemi Informativi, amministrativi e gestionali devono essere orientati all'integrazione ed alla standardizzazione.
- I meccanismi di sicurezza devono garantire un'adeguata protezione/accesso fisico-logico ai dati e ai beni della Società.

5) Monitoraggio

- Il sistema di controllo deve essere costantemente monitorato e periodicamente valutato.

5.3 LA STRUTTURA DEL MODELLO ADOTTATO DALLA SOCIETÀ':

Il Modello 231 adottato dalla Società si compone della presente Parte Generale e di una successiva Parte Speciale:

Nella prima (Parte Generale) sono descritti:

- il quadro legislativo di riferimento del Decreto 231;
- le finalità e le principali logiche di costruzione del Modello 231;
- le modalità di diffusione del Modello 231 ed infine
- il Codice Etico adottato dalla Società che enuncia i principali valori (trasparenza, correttezza, lealtà) in cui la Società e che pertanto ispirano la conduzione degli affari della medesima.

La successiva "Parte Speciale" del Modello 231 si articola nelle seguenti componenti essenziali:

- analisi delle singole fattispecie di interesse;
- istituzione di un Organismo di Vigilanza che, come previsto dall'art. 6 del Decreto legislativo 231/2001, deve essere dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, al fine di vigilare su funzionamento, efficacia, osservanza e costante aggiornamento del Modello di organizzazione, gestione e controllo.
- Codice Disciplinare, che introduce indicazioni comportamentali specifiche al fine di evitare la costituzione di situazioni ambientali favorevoli alla commissione di reati in genere, e tra questi in particolare dei reati ex Decreto legislativo 231/2001.

Per tutte le attività a rischio medio / alto identificate, sono stati poi predisposti dei protocolli di



controllo interno, ritenuti idonei a governare il profilo di rischio individuato.

Inoltre, si è ritenuto opportuno procedere alla predisposizione di protocolli di controllo anche per alcune attività che, nell'ambito del risk assessment, sono state classificate come esposte a rischio 231 basso.

Sono, infine, state individuate delle aree strumentali alla commissione dei reati target, con riferimento a quelle attività che, pur non direttamente coinvolte nelle attività identificate rischiose in termini di fattispecie criminose, possano comunque rappresentare un veicolo per la commissione degli illeciti 231.

Per l'attività di risk assessment realizzata sono stati utilizzati i seguenti criteri:

- Rischio Teorico: la probabilità di commissione di un reato target 231 è stata valutata ipotizzando la mancanza di strumenti di controllo per mitigare il profilo di rischio delle attività identificate;
- Rischio Residuale: per ciascuno dei processi/attività rischiose identificate, sono stati identificati e valutati i controlli esistenti atti a ridurre il profilo di rischio. E' stato quindi valutato e classificato il livello di rischio residuo (alto, medio, basso).

Per la valutazione del livello di rischio residuale, sono stati presi in considerazione anche i seguenti fattori:

- Frequenza dell'attività a rischio ed impatto economico;
- Significatività dell'attività per il business della Società;
- Incentivo per i dipendenti / Dirigenti / Amministratori della Società a violare le disposizioni del Modello, i principi comportamentali inclusi nel sistema disciplinare ed i valori esplicitati nel Codice Etico, al fine di raggiungere i propri obiettivi.

I risultati dell'attività di risk assessment sono stati sintetizzati in documenti riepilogativi denominati "Mappe dei rischi 231". Per ciascuna funzione aziendale analizzata è stata creata una mappa rischi.

Le mappe rischi hanno la seguente struttura:

- attività rischiose identificate;
- valutazione, per ciascuna delle attività rischiose individuate, del rischio teorico e residuo;
- controlli preventivi individuati;
- protocolli di controllo interno definiti a presidio dell'attività rischiosa.

L'allegato tecnico al presente Modello, denominato "Risk Assessment", contenente tutta la documentazione originale relativa all'attività di risk assessment, è custodita, a cura dell'Organismo di Vigilanza, presso gli Uffici della Società.

5.4 MODALITA' DI DIFFUSIONE DEL MODELLO:

La Società ritiene fondamentale, per una efficace implementazione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo creato dalla Società in ottemperanza al Decreto Legislativo 231/2001, garantire adeguata conoscenza dei contenuti del Modello stesso.

Destinatari del Modello, nelle due sezioni di cui si compone (generale e speciale), si intendono le



seguenti categorie:

- tutti i dipendenti della Società, inclusi i Dirigenti;
- gli Amministratori ed i Sindaci della Società;
- i collaboratori continuativi.

A questi destinatari, in caso di violazione di quanto disciplinato dal Modello 231, si applicano le sanzioni secondo quanto previsto dal Codice Disciplinare.

La *Governance* e le Risorse Umane garantiscono, in stretta collaborazione e con la supervisione dell'Organismo di Vigilanza, una corretta conoscenza dei principi e delle regole comportamentali adottate dalla Società sia alle risorse già presenti in Società sia a quelle future, con differente grado di approfondimento in relazione al diverso livello di coinvolgimento delle stesse risorse nei processi aziendali considerati sensibili e rilevanti ai fini 231.

Eventuali terzi con i quali la Società entri in contatto per motivi di business (a titolo esemplificativo e non esaustivo collaboratori esterni, professionisti, consulenti ecc.) sono considerati destinatari esclusivamente del Codice Etico adottato dalla Società.

5.5 COMUNICAZIONE:

Al momento dell'assunzione dei singoli dipendenti, l'Ufficio del personale promuove la conoscenza del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo 231, ivi inclusi il Codice Etico ed Codice Disciplinare.

E' fin da ora prevista la possibilità che in futuro venga istituito un accesso diretto, dalla rete intranet aziendale che è in animo di essere organizzata, ad una sezione appositamente dedicata dove sarà disponibile e costantemente aggiornata tutta la documentazione di riferimento in materia di Decreto 231.

Copia del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, ivi inclusi il Codice Etico ed il Codice Disciplinare, è pubblicato sul sito della Società, a tutti accessibili.

5.6 FORMAZIONE:

L'attività di formazione è finalizzata a:

- promuovere la conoscenza della normativa di cui al Decreto 231;
- fornire un quadro esaustivo della stessa, dei risvolti pratici che da essa discendono, nonché dei contenuti e dei principi su cui si basa il Modello 231 della Società, a tutti i dipendenti che, pertanto, sono tenuti a conoscerli, osservarli e rispettarli.